Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 356

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 31 dicembre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che agli abbonati che non risulteranno in regola col pagamento del canone provvisorio per il 1981 — più volte richiesto — sarà interrotto l'invio della *Gazzetta Ufficiale*, senza ulteriore preavviso, alla fine del corrente anno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1980, n. 898.

Proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prevenire soluzioni di continuità per gli interventi nel Mezzogiorno, in attesa della definitiva approvazione della nuova disciplina organica per la Cassa per il Mezzogiorno e per le altre provvidenze nei territori meridionali, nonché di prorogare il termine di scadenza di talune agevolazioni fiscali e quello relativo alle comunicazioni da effettuarsi da alcuni soggetti all'anagrafe tributaria, nonché di aumentare il limite di spesa di cui al n. 2) dell'art. 5 della legge 27 marzo 1976, n. 60;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 19 dicembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'efficacia del programma quinquennale di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene prorogata al 31 dicembre 1981.

La durata della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino al 31 dicembre 1981.

La validità delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, è prorogata al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

Sono prorogate al 31 dicembre 1981 le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del Centro-Nord e ai territori del Polesine, del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano di cui al primo e al secondo comma dell'art. 30 dello stesso decreto.

Il termine del 31 dicembre 1980 previsto dal primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie. Fino alla stessa data è altresì prorogato il termine del 31 dicembre 1980, relativo alla stipula degli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati, di cui al primo comma dell'art. 41-*ter* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Il termine del 31 dicembre 1980 stabilito dall'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 1981.

Art. 3.

Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è prorogato fino al 30 aprile 1981.

Art. 4.

L'importo di spesa previsto al n. 2) dell'art. 5 della legge 27 marzo 1976, n. 60, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, è elevato, a decorrere dall'anno 1980, fino ad un massimo di lire 1.300 milioni per ciascun esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni per l'anno 1980 e di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi successivi si provvede con quote di pari importo delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — CAPRIA — REVIGLIO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1980
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 19

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1980, n. **899**.

Differimento del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto la necessità e l'urgenza di disporre il differimento del termine del 1° gennaio 1980 stabilito dall'art. 89, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, prorogato con il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298, al 31 dicembre 1980 in pendenza dell'approvazione dei provvedimenti legislativi già predisposti per una riorganizzazione del settore della difesa idraulica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 19 dicembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1980 di cui alla legge 7 luglio 1980, n. 298, è differito al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1980
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 18

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1980, n. 900.
Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria e di occupazione giovanile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di assistenza sanitaria e di occupazione giovanile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Fermi restando i termini e le modalità fissati dalle leggi regionali o provinciali per l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, a decorrere dal 1° gennaio 1981 nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora non siano stati ancora emanati ed attuati i provvedimenti previsti dall'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi alla costituzione delle unità sanitarie locali, è nominato un commissario unico regionale, il quale subentra, per il relativo territorio, nei compiti già spettanti ai commissari liquidatori di tutti i disciolti enti, casse, servizi e gestioni autonome con compiti di erogazione dell'assistenza sanitaria, salvo quanto previsto nell'art. 8 del presente decreto.

Per gli enti e casse di carattere provinciale può essere nominato un sub-commissario per ciascuna provincia.

La gestione commissariale cessa con la completa attuazione dei provvedimenti di cui al primo comma e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è prorogato fino al termine massimo del 31 marzo 1981 o al termine più breve da fissarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale per gli adempimenti di liquidazione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè per gli eventuali adempimenti di gestione connessi alla attività di assistenza di cui al primo comma del presente articolo, ove richiesti dalle regioni o province autonome con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse assegnati sul fondo sanitario nazionale. Tali adempimenti comprendono, in particolare, la definizione delle posizioni delle casse mutue aziendali affidatarie e l'attività derivante dall'applicazione dell'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441.

Art. 2.

Il commissario unico ed i sub-commissari sono nominati, entro il 31 dicembre 1980, dal presidente della giunta regionale o provinciale fra i dirigenti degli enti o casse gestioni disciolti inclusi nei contingenti da iscrivere nel ruolo regionale ai sensi dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Mancando la nomina a cura del presidente della giunta, vi provvede il commissario del Governo.

Art. 3.

I termini di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogati di sessanta giorni.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni che non hanno compiutamente realizzato quanto indicato dal quinto comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180, nonché dal primo comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono avanzare al Ministero della sanità motivata domanda di proroga dei termini di cui al precedente comma. La domanda deve essere corredata dal programma dei presidi e dei servizi di assistenza psichiatrica e di salute mentale con indicazione dei relativi tempi di realizzazione e attivazione.

Il Ministro della sanità entro il termine di cui al primo comma può, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto, disporre la proroga richiesta, che non potrà in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 1981.

Art. 4.

Nelle regioni in cui, ai sensi del precedente articolo, sia stata disposta la proroga dei termini di cui allo art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli infermi di mente, che lo richiedano, laddove non siano disponibili forme alternative di assistenza sul territorio, possono essere riammessi negli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici o negli istituti di cura privati che svolgono esclusivamente attività psichiatrica, solo previa certificazione recante le motivazioni che giustificano il ricovero rilasciata da uno dei servizi di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero, ove questi non siano stati istituiti, da uno dei servizi all'uopo individuati dalla U.S.L., o in mancanza dalla regione competente per territorio.

Alla esibizione di analoga certificazione è altresì subordinato il ricovero nelle case di cura private neuropsichiatriche convenzionate.

In quest'ultimo caso è facoltà dei servizi di cui al primo comma concordare i criteri generali del programma terapeutico.

Art. 5.

L'effettivo esercizio, da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attualmente svolte dall'Ente prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, opera a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla emanazione del decreto del Ministro della sanità previsto dal primo comma dello art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619.

Fino alla stessa data sono prorogati i poteri dei commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC, ferme restando le forme e le modalità di finanziamento dell'ulteriore attività da svolgere, nonché le funzioni di competenza statale svolte dall'ANCC.

Art. 6.

All'art. 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo integrato dall'art. 13 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« Particolari, motivate deroghe possono essere consentite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Art. 7.

I commissari e i sub-commissari di cui all'art. 1 del presente decreto svolgono le funzioni delegate ai comuni dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria all'estero di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, il Ministro della sanità può disporre la utilizzazione provvisoria presso il Ministero della sanità di personale, già assegnato o trasferito in base ai processi di mobilità previsti dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che sia stato addetto ai servizi di assistenza sanitaria all'estero degli enti e gestioni mutualistiche soppressi.

Il personale di cui al comma precedente conserva lo stato giuridico e il trattamento economico cui ha diritto presso l'amministrazione di assegnazione con gli oneri relativi a carico dell'amministrazione stessa. Al termine del periodo di utilizzazione il personale può, a domanda, essere inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della sanità, nel ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di cui al secondo comma, il Ministro della sanità è autorizzato ad utilizzare, in via provvisoria, locali, materiale d'uso, attrezzature e beni mobili della sede della direzione generale del soppresso INAM.

Il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi delle disposizioni previste nei regolamenti della CEE n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e n. 574/72 del 21 marzo 1972 per definire, anche in deroga alle vigenti procedure di contabilità generale dello Stato, direttamente con gli Stati della CEE e gli altri Stati con i quali vigono accordi internazionali, o con le autorità e istituzioni competenti dei predetti Stati, le partite debitorie e creditorie relative all'applicazione degli accordi in materia di assistenza sanitaria.

Il Ministero della sanità, a partire dal 1° gennaio 1981, provvede, tenuto conto delle modalità e dei limiti vigenti presso i soppressi enti e gestioni mutualistiche, alla definizione delle domande di rimborso di spese per assistenza sanitaria usufruita all'estero nell'anno 1980.

Alle spese conseguenti alla definizione dei rimborsi di cui ai commi precedenti relativi all'anno 1980 e precedenti il Ministero della sanità provvede con i fondi messi a disposizione dal Ministero del tesoro mediante trasferimento in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanità dei necessari finanziamenti a carico del fondo previsto dall'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Lo stanziamento per l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e al personale navigante, marittimo e della aviazione civile, da iscrivere nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981, è determinato in lire 30 miliardi. A tale iscrizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e per le esigenze degli uffici e del segretariato del Consiglio sanitario nazionale di cui all'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai primi dirigenti con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui alla tabella XIX, quadro *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono essere conferite le funzioni di direttore di divisione; ai predetti uffici e al segretariato si applica il disposto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

Art. 8.

I termini previsti dall'art. 12 e dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 1981 ed al 1° luglio 1981.

Il Ministro della sanità con proprio decreto può disporre, anche prima del 30 giugno 1981, la cessazione dell'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria dei commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime.

I commissari di cui al comma precedente devono assicurare, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, l'attuazione delle direttive dei competenti organi del Ministero della sanità volte alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

Per il finanziamento delle attività delle gestioni sanitarie delle casse marittime, ivi compreso l'onere per il personale, i commissari liquidatori sono autorizzati ad utilizzare le disponibilità di cassa esistenti al 31 dicembre 1980. Qualora dette disponibilità di cassa non risultassero sufficienti, il Ministero della sanità provvederà ai necessari finanziamenti a carico dei fondi

stanziati sul cap. 1115 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1981.

I commissari ed i sub-commissari di cui all'art. 1 del presente decreto svolgono le funzioni attribuite alle unità sanitarie locali dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, a partire dalla data di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte dei commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime.

Art. 9.

Per gli enti ospedalieri che alla data del presente decreto hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento del carattere scientifico di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sospese fino al 28 febbraio 1981 le procedure di trasferimento di cui all'art. 66 della stessa legge.

Le gestioni degli enti ospedalieri indicati nel precedente comma, di cui la legge regionale prevede il trasferimento alle unità sanitarie locali dal 1° gennaio 1981, sono affidate a commissari straordinari, nominati dai presidenti delle giunte regionali competenti per territorio, che sostituiscono gli organi di ordinaria amministrazione.

Le procedure di cui al primo comma sono riprese, qualora entro la predetta data non sia intervenuto il riconoscimento del carattere scientifico.

Art. 10.

In relazione al disposto del secondo e quinto comma dell'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441:

la ripartizione per funzione dei novantotto posti di dirigenti superiori di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è così modificata:

consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale . . . . n. 39
capo servizio . . . . . . » 10
direttore di ragioneria centrale . » 28
direttore di ragioneria regionale . » 20
dirigente segreteria ragioniere generale dello Stato . . . . » 1

i posti nella qualifica di dirigente generale di livello *C* della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di ispettore generale capo, di cui al quadro *H* della predetta tabella, sono determinati in numero di sette.

Art. 11.

Per le maggiori esigenze derivanti dall'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è istituito presso la Ragioneria generale dello Stato un quadro speciale ad esaurimento per l'iscrizione del personale appartenente ai ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e successive modificazioni, nonchè del personale giovanile assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, che ne faccia domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La dotazione organica del predetto quadro speciale è stabilita in complessive duecento unità.

La ripartizione per qualifiche funzionali della suddetta dotazione organica e la tabella di equiparazione tra le qualifiche funzionali dell'ordinamento statale e le posizioni possedute dagli interessati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

L'inquadramento alle singole qualifiche è effettuato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione, secondo l'ordine determinato dall'anzianità complessiva posseduta.

Al personale inquadrato nel quadro speciale di cui al primo comma si applicano le disposizioni sul trattamento economico di attività di servizio di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e quelle di previdenza e di quiescenza per i dipendenti statali contenute, rispettivamente, nei decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numeri 1032 e 1092.

Art. 12.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino a quando non sarà data attuazione all'inquadramento del personale di cui all'art. 24-*quinquies* introdotto nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nei ruoli speciali previsti dal terzo comma del medesimo articolo, al pagamento delle retribuzioni e delle competenze accessorie, delle indennità di fine servizio e di quanto altro dovuto, ai sensi del quarto comma del medesimo art. 24-*quinquies* della legge stessa, spettanti al predetto personale si provvederà mediante ordinativi diretti per il personale assegnato presso le amministrazioni centrali dello Stato e mediante aperture di credito, da disporsi per importi anche eccedenti il limite di somma stabilito dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore dei titolari delle amministrazioni periferiche dello Stato, per il personale ivi assegnato. Le relative spese faranno carico ai competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni presso le quali il personale è stato assegnato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire con propri decreti, i fondi iscritti nella rubrica 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno medesimo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — ANIASI — FOSCHI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1980
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 20

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1980, n. **901.**

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non paralizzare l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1981 deve essere deliberato in pareggio entro il 28 febbraio 1981.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 24, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

Per l'anno 1981 l'avanzo di amministrazione può essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti e di residui passivi perenti da reiscrivere in bilancio.

Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio, fatta esclusione dei trasferimenti statali di cui all'art. 24.

Art. 3.

All'art. 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, dopo le parole « è dovuto ai comuni o ai consorzi intercomunali » sono inserite le parole « da parte dei titolari delle utenze »;

al terzo comma sono soppresse le parole: « incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti ».

L'art. 17 della detta legge n. 319/1976 è così sostituito:

« Per le acque provenienti da utilizzazioni per usi civili la tariffa è così determinata:

per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;

per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata.

Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata dal pubblico acquedotto.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Qualora il servizio di cui all'art. 16, primo comma, sia gestito da ente diverso da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto è pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi d'acqua prelevati nel periodo da ciascun utente ».

All'art. 17 della predetta legge n. 319/1976 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 17-*bis*. — Per le acque provenienti da utilizzazioni industriali il Comitato interministeriale di cui all'art. 3, integrato dal Ministro delle finanze, predispone la formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art. 16, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Sulla base della formula stessa le regioni provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio e fissano i modi ed i termini per la presentazione della denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto. Qualora il provvedimento non venga adottato nel termine anzidetto resta in vigore per l'anno successivo quanto stabilito per l'anno in corso.

L'ente gestore del servizio provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione da sottoporre al comitato regionale di controllo per gli atti degli enti locali ed all'approvazione ed all'omologazione del Ministero delle finanze, a stabilire la tariffa da applicarsi nell'anno successivo. Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso ».

« Art. 17-*ter*. — L'accertamento del canone o diritto è effettuato dall'ente gestore del servizio secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) in quanto compatibili.

La riscossione è effettuata dall'ente gestore del servizio secondo le disposizioni di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Per la omessa o ritardata denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo.

Qualora il ritardo nel pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto ».

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1981.

Resta salvo, anche per il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 e dai provvedimenti regionali adottati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge n. 319/1976 fino alla data di cui al comma precedente, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce.

Art. 4.

Per i pagamenti di tassa di circolazione effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto gli importi da corrispondere per tassa erariale e tassa regionale sono aumentati del cinquanta per cento limitatamente al periodo di un anno decorrente dal primo versamento, qualunque sia la forma di pagamento prescelta a norma delle vigenti disposizioni.

L'aumento di cui al precedente comma non si applica ai veicoli e autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1981 o che non abbiano circolato nel medesimo anno 1981.

Per i veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica, l'anno di maggiore tassazione decorre dall'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione.

I proventi derivanti dal detto aumento sono riservati all'erario dello Stato e sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto per il finanziamento dei comuni e delle province.

Art. 5.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del cinquanta per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima nonché della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori.

Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento va eseguito in modo ordinario.

Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel menzionato decreto presidenziale n. 641/1972, e successive modificazioni, scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nella stessa misura sopraindicata e con la medesima decorrenza sono aumentate le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 6.

Per l'anno 1981 è istituita una addizionale nella misura del 50 per cento ai seguenti tributi:

1) imposte comunali sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni;

2) tasse di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

L'adddizionale è devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalità dei relativi tributi.

Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.

I comuni, entro il 31 gennaio 1981, devono deliberare aumenti, per l'anno 1981, della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio.

Fermo restando il limite massimo posto dal detto equilibrio fra costi e ricavi, gli aumenti di cui al comma precedente non possono, per le singole categorie di utenti, essere inferiori al cinquanta per cento nè superiori al cento per cento delle tariffe in vigore per il 1980.

I comuni che non abbiano ancora istituito la tassa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, sono obbligati ad istituirla entro il 31 gennaio 1981, con decorrenza dallo stesso anno 1981. Le relative tariffe devono tendere verso il conseguimento del detto equilibrio fra costi e ricavi.

Art. 7.

E' data facoltà ai comuni di istituire una addizionale sul consumo, nell'anno 1981, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di L. 10 per ogni Kwh consumato.

Sono escluse dalla applicazione della addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti, adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

L'addizionale è liquidata con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica ed è versata direttamente ai comuni.

Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive; esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio 1981.

Art. 8.

Fino al 31 dicembre 1981 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1981 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 9.

Per l'anno 1981 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare agli investimenti degli enti locali l'importo di lire 4.000 miliardi in aggiunta agli interventi già previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Detto importo è così ripartito:

a) per il 20 per cento da destinare ai comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti, la cui spesa corrente pro-capite desunta dal bilancio di previsione per l'anno 1979 è inferiore al 90 per cento della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dal successivo art. 25. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle opere di urbanizzazione primaria previste dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847;

b) per il 30 per cento da destinare ai comuni per la realizzazione di programmi autonomi di investimento;

c) per il 10 per cento da destinare alle province per la realizzazione di programmi autonomi di investimento;

d) per il 40 per cento da attribuire a comuni, province e loro consorzi per la realizzazione di investimenti coerenti con gli indirizzi programmatici contenuti nei programmi regionali di sviluppo.

Le quote di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) vengono assegnate in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1979 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

La quota di cui alla lettera *c*) viene assegnata alle province, per metà, in proporzione alla superficie e, per l'altra metà, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1979 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

La quota di cui alla lettera *d*) viene ripartita dal CIPE su base regionale.

Le rate di ammortamento dei mutui di cui alla lettera *a*) sono assunte a carico del bilancio dello Stato.

Le disponibilità di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), qualora non vengano predisposti gli atti richiesti dalla Cassa depositi e prestiti entro il 30 giugno 1981, vanno ad incrementare le disponibilità di cui alla lettera *d*).

Art. 10.

I comuni, d'intesa con le amministrazioni provinciali, possono avvalersi degli uffici provinciali per la realizzazione delle opere pubbliche di loro competenza finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 11.

Per l'anno 1981 e per gli anni successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a quello calcolato per l'anno 1980, qualora risulti superiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Dall'entrata in vigore del presente decreto i comuni e le province possono deliberare l'assunzione di mutui per investimenti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, esclusivamente alle condizioni previste dal successivo art. 12.

Art. 12.

I comuni possono fare ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti purché l'importo delle corrispondenti rate di ammortamento sia interamente finanziato con i proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del presente decreto.

Per l'anno 1981 il ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti è ammesso per le province nei limiti del 4 per cento della potenzialità di indebitamento.

Art. 13.

Il complesso delle entrate extratributarie di ciascun comune e di ciascuna provincia, escluse quelle aventi specifica destinazione, deve essere previsto nei bilanci di previsione 1981 per un importo non inferiore alle entrate definitivamente previste nei bilanci 1980 incrementate del 16 per cento.

Il complesso delle entrate tributarie deve essere previsto in relazione alle previsioni definitive dell'anno 1980 e al maggior gettito derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 3, 5, ultimo comma, 6 e 7 del presente decreto.

In ogni caso le entrate di competenza per l'I.N.V.I.M. devono essere previste con un incremento pari al 16 per cento rispetto alle entrate definitivamente previste nel bilancio 1980.

Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per l'I.N.V.I.M. risultino inferiori alle previsioni, la differenza verrà corrisposta dallo Stato entro i limiti del disavanzo della gestione di competenza dell'anno 1980.

Gli storni di fondi di cui all'art. 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1981 previsto dalle norme del presente decreto.

Ove siano accertate maggiori entrate queste possono essere utilizzate per investimenti, o spese una-tantum, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Limitatamente ai comuni che usufruiscono di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, non può superare il 30 per cento delle maggiori entrate stesse.

Art. 14.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1981 dei comuni, delle province e dei loro consorzi — escluse quelle per il personale comunque con-

siderate nei bilanci di previsione, quelle relative al finanziamento delle perdite di gestione delle aziende di trasporto e dei contributi per i servizi di trasporto, quelle di cui al successivo art. 16, quelle per interessi passivi e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione — non può subire un incremento superiore al 16 per cento dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo.

Per i comuni e le province la cui spesa corrente procapite desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 110 per cento della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dal successivo art. 25, e per i comuni colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980, l'incremento non può superare il 18 per cento.

Le percentuali di incremento di cui ai precedenti commi sono aumentate di un punto percentuale a conguaglio delle percentuali di incremento di cui all'art. 21 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni in legge 7 luglio 1980, n. 299.

Gli enti locali che dopo l'applicazione dei limiti di spesa di cui ai precedenti commi presentassero il bilancio con un eccedenza di entrate possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

Art. 15.

Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente:

a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento;

b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'esercizio a cui il bilancio di previsione si riferisce in virtù di contratti perfezionati;

c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a un mese.

Si applica il disposto di cui al nono comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 16.

Per l'anno 1981 le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono essere previste nei bilanci comunali e provinciali con specifici stanziamenti di importo corrispondente al relativo finanziamento regionale.

Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, comunicheranno a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo loro spettante.

Art. 17.

Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere ceduti direttamente o previa trasformazione sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1981 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al precedente art. 14.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui all'art. 14, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1981. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Art. 18.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto non potranno subire incrementi superiori al 10 per cento dell'ammontare iscritto nei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 1980.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1981 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1980, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 19.

Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al successivo art. 24 entro il 31 marzo 1982.

Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1981, relative alla erogazione dell'indennità integrativa speciale o equipollente spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 23 punti di contingenza.

L'importo del fondo speciale per gli oneri del personale di cui all'art. 25 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, così come convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, non potrà nel suo complesso essere incrementato in misura superiore al 16 per cento. Per i comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980, detta percentuale può essere elevata, al massimo, fino al 40 per cento, secondo modalità e criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 20.

I comuni e le province con livelli di spesa pro-capite superiore alla media nazionale non possono presentare piani di riorganizzazione che comportino ampliamenti

delle piante organiche e modifiche di piante organiche se non per i casi di dimostrata insufficienza delle stesse, da accertarsi da parte della commissione centrale per la finanza locale con una valutazione comparativa con i livelli medi rilevati per enti aventi analoghe caratteristiche demografiche e territoriali.

La copertura dei nuovi posti di organico approvati dalla commissione centrale per la finanza locale potrà avvenire con diversa gradualità secondo le seguenti modalità:

per i comuni che rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'art. 25, l'ampliamento degli organici può avvenire con la discrezionalità che sarà fissata dagli enti stessi per l'ampliamento della propria dotazione dei servizi;

per tutti gli altri enti locali le assunzioni derivanti dall'ampliamento degli organici dovranno essere scaglionate negli anni dal 1981 al 1984, nella misura del 25 per cento all'anno.

Nell'esame dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici e dei servizi degli enti locali e di quelli di modifica di pianta organica adottati ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, la commissione centrale per la finanza locale, nell'intento di realizzare gradualmente in campo nazionale una perequata distribuzione delle risorse, dovrà curare, con univocità, che la struttura organizzativa degli enti locali venga realizzata armonicamente, assicurando comunque il massimo contemperamento tra la richiesta espansione organizzativa, legata alle accresciute esigenze funzionali dei singoli enti, e la necessità di non far gravare eccessivamente i riflessi che ne derivano sulla pubblica finanza.

Ai fini di detto esame sarà consentito pertanto un più marcato potenziamento delle strutture organizzative degli enti locali solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione, quali: l'incremento demografico costante registrato nell'ultimo quinquennio, l'estensione territoriale, con particolare riguardo al numero ed alla grandezza delle frazioni; il numero delle presenze alberghiere ed extra alberghiere annue nei comuni con prevalente attività turistica; la popolazione effettivamente dimorante nei comuni sedi di Università o adiacenti a città metropolitane o centri di notevole attività industriale e sedi di importanti uffici pubblici.

Art. 21.

I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende che, avendo avuto già approvato il piano di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale, abbiano posto in essere alla data dell'11 dicembre 1980 le procedure concorsuali per la copertura dei posti secondo quanto consentito dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, così come convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, potranno coprire i rimanenti posti nel quadriennio 1981-84 nel limite del 25 per cento annuo.

Art. 22.

E' fatto divieto alla commissione centrale per la finanza locale di consentire, salvo che non sia trascorso almeno un triennio, la istituzione ex-novo in pianta organica di posti già soppressi o trasformati dall'ente in sede di adozione del proprio piano di riorganizzazione.

Gli organi regionali di controllo non potranno del pari consentire, anche se la modifica non comporti complessivamente maggiore spesa, la soppressione con contestuale trasformazione in altri dei soli posti di nuova istituzione approvati, nel corso del triennio precedente, dalla commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito della propria competenza, dal medesimo organo regionale di controllo.

In caso di assunzione da parte dell'ente locale in gestione diretta di servizi già appaltati o affidati in concessione o mediante contratto d'opera, la commissione centrale non potrà, di norma, consentire la istituzione in pianta organica di posti in numero eccedente quello già addetto all'espletamento dei servizi rilevati.

Art. 23.

Per l'anno 1981 il Ministero dell'interno, è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna Provincia somme di importo pari alle erogazioni disposte per l'anno 1980 in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 15, 23 e 24, secondo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980, n. 299, incrementate del 16 per cento.

Il versamento di tali importi agli enti locali ha luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 24.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1981 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e la Unione delle province d'Italia (UPI), entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il certificato deve contenere anche notizie sul consuntivo 1979, in relazione al livello dei servizi, al fine di determinare parametri obiettivi che consentano il superamento graduale del criterio della spesa storica.

Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 30 giugno 1981, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente secondo comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

L'erogazione del trasferimento a pareggio nonché della quarta trimestralità delle somme di cui all'art. 23, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma ed alla avvenuta deliberazione del conto consuntivo 1979.

A valere sullo stanziamento del cap. 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1981 possono altresì essere disposti pagamenti, in conto degli anni 1978, 1979 e 1980, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed agli articoli 15, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980, n. 299.

Si applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'art. 23 della predetta legge n. 299.

Entro il 31 marzo 1981 le province ed i comuni sono tenuti a rettificare, per errori materiali, le certificazioni relative ad anni precedenti.

Art. 25.

E' istituito un fondo perequativo per la finanza locale che è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 con una dotazione di lire 230 miliardi.

A valere sul predetto fondo è attribuita, ai comuni il cui indice di spesa storica per l'anno 1979 sia inferiore a quello stabilito, su base nazionale e per classe di popolazione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'ANCI, una somma per abitante residente corrispondente alla differenza fra l'indice di spesa storica e l'indice di riferimento.

L'indice di riferimento di cui al precedente comma è stabilito in modo che le erogazioni a carico del fondo siano contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo stabilito a norma del precedente primo comma.

Con il decreto di cui al secondo comma saranno indicate le classi di popolazione per l'individuazione dei comuni tra i quali viene ripartito il fondo perequativo, dando precedenza ai comuni delle classi di popolazione minore.

Le erogazioni del fondo devono essere utilizzate dai comuni, anche in eccedenza ai limiti di espansione delle spese correnti previsti dal presente decreto, per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti secondo le indicazioni dei piani generali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi.

I relativi stanziamenti sono inseriti nei bilanci comunali ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti.

Art. 26.

In attesa della disciplina generale per il settore degli investimenti in materia ospedaliera, i comuni subentrano, a tutti gli effetti, nei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti da enti ospedalieri, province ed altri enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria, all'atto della cessazione dalle funzioni degli organi amministrativi degli enti stessi, in seguito alla costituzione delle unità sanitarie locali.

L'onere di ammortamento dei mutui di cui trattasi è a carico delle regioni, che vi faranno fronte con le somme del fondo sanitario loro attribuite, secondo i piani di ammortamento e le indicazioni fornite dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 27.

Con effetto dal 1° gennaio 1981:

a) le norme contenute nel secondo comma dell'art. 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sono estese anche alle categorie di iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, il cui rapporto di lavoro non è disciplinato da contratto collettivo di lavoro;

b) sono da comprendere tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva degli iscritti alle predette casse:

1) le indennità di dirigenza, di carica o di grado, corrisposte in forma fissa e continuativa o ricorrente;

2) gli acconti sui futuri miglioramenti ove corrisposti, in forma fissa e continuativa, alla generalità del personale dell'ente di appartenenza, in virtù di disposizioni legislative o regolamentari ovvero di contratti collettivi nazionali di lavoro;

3) l'indennità di servizio per tempo pieno, corrisposta al personale sanitario ospedaliero, in virtù dell'accordo nazionale unico di lavoro della categoria.

Per il personale dei comuni, province, loro consorzi ed aziende, nonché delle unità sanitarie locali, ai fini del trattamento di quiescenza delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, le voci della retribuzione, prevista dagli accordi nazionali o contratti collettivi di lavoro, sono considerate pensionabili, a termini degli ordinamenti delle casse stesse, negli importi attribuiti dagli enti datori di lavoro con regolare delibera approvata dal competente organo di controllo.

Art. 28.

Con effetto dal 1981, ai fini del pagamento dei contributi dovuti dalle unità sanitarie locali alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si applicano le modalità previste per i comuni, le province e i loro consorzi dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche per quanto concerne l'obbligo al tesoriere, di cui al terzo comma del citato art. 6, ad effettuare i pagamenti, qualora l'ente non provveda ad emettere i relativi mandati, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti regionali previsti dal quinto comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Al fine della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano le disposizioni previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, con effetto dal 1° aprile 1981, relativamente alle cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1982, per le cessazioni anteriori al 1° aprile 1980.

Art. 29.

Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-1978, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1981, somme di importo pari a

quelle spettanti per l'anno 1980 ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 10 per cento.

Art. 30.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1981 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1981 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Per il 1981 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno precedente, aumentata del 10 per cento.

Art. 31.

Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sarà determinata per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità con quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 32.

Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 10 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente.

Art. 33.

Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 220 miliardi di lire.

La predetta somma è così ripartita fra le camere di commercio: 20 miliardi di lire in quote uguali fra le camere di commercio; 200 miliardi di lire in proporzione alle rispettive entrate, spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le tariffe in base alle quali le camere di commercio riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'art. 52, lettere *a*) e *b*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1980, n. 299, sono aumentate del 25 per cento.

Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria di cui al precedente terzo comma gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.

Art. 34.

E' autorizzato lo stanziamento di lire 100 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 per il finanziamento di un programma di ricerca finalizzato alla rilevazione del livello di prestazione dei pubblici servizi locali.

Art. 35.

All'onere di lire 20.542.877 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1981, si provvede quanto a lire 4.100.000 milioni con entrate proprie dei comuni e delle province, ivi compreso il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 5, ultimo comma, e 6 del presente decreto e, quanto a lire 16.442.877 milioni, con contributi a carico del bilancio dello Stato, alla cui copertura finanziaria si provvede per lire 380.000 milioni con il maggior gettito di cui ai precedenti articoli 4 e 5, primo comma, del presente decreto e per lire 16.062.877 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 36.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — ROGNONI — REVIGLIO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1980
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1980, n. **902**.

Prelevamento di L. 1.620.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi - Esercizio 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1980, nel quale sono compresi, appendice n. 1 alla tabella n. 3, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi di cui all'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale presenta la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 1.620.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

Detto importo dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al cap. 511 « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1980 ed iscriversi, per la corrispondente somma, sia nella competenza che nella cassa, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 104. — Compensi per lavoro straordinario al personale . . . . . L. 1.500.000.000

Cap. 110. — Premi al personale per l'incremento del rendimento industriale . . . . » 120.000.000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1980.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1980

PERTINI

REVIGLIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1980, n. **903**.

Modificazione allo statuto della fondazione « Centro di addestramento e perfezionamento degli addetti al commercio », in Milano.

N. 903. Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, viene approvata la modificazione all'art. 18 dello statuto della fondazione « Centro di addestramento e perfezionamento degli addetti al commercio » (C.A.P.A.C.), in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1133.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **904**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 904. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Monteverdi Andreina con testamento olografo 2 gennaio 1960, pubblicato a rogito dott. Renato Tabucchi, notaio in Milano, il 14 aprile 1975, n. 62848 di repertorio, n. 13215 di raccolta, registrato a Milano il 18 aprile 1975 al n. 0091571M serie *A*, consistente in beni mobili ed immobili al netto delle passività per un valore di L. 123.889.059.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1980
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 189

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1980.

Proroga di taluni termini fissati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978, recante direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni in materia di distribuzione dei carburanti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

Vista la delibera del CIPE in data 23 dicembre 1977 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 dell'11 marzo 1978) con la quale è stato approvato il programma energetico nazionale aggiornato ed, in particolare, il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, avuto riguardo ai criteri di attuazione nonché agli obiettivi contenuti nella delibera medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 10 luglio 1978) concernente direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti;

Considerato che l'attività inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione costituisce pubblico servizio;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini relativi a taluni adempimenti previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1980;

Decreta:

1) Restano confermati gli indirizzi e gli obiettivi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 1978.

2) La scadenza prevista nel punto 2) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 1978, relativa alle revoche delle concessioni, è prorogata al 31 dicembre 1981.

3) Il blocco delle concessioni previsto nel punto 3) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 1978 è confermato fino al 31 dicembre 1982.

4) I vincoli previsti nel punto 12) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 1978 e relativi ai trasferimenti di impianti sono confermati fino al 31 dicembre 1982.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha effetto dal 1° gennaio 1981.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FORLANI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(11613)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Autorizzazione alla società « Gala fiduciaria - Società per azioni », in Bolzano all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Gala fiduciaria - Società per azioni », con sede in Bolzano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla Legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Gala fiduciaria - Società per azioni », con sede in Bolzano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

(11575)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Autorizzazione alla società « Re.Fi.Mi. - Società fiduciaria di revisione milanese S.r.l. », in Milano, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina la attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Re.Fi.Mi. - Società fiduciaria di revisione milanese S.r.l. » con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa:

Decreta:

La società « Re.Fi.Mi. - Società fiduciaria di revisione milanese S.r.l. » con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

(11555)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione alla società « Re.Co Consult S.r.l. », in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Re.Co Consult - Società fiduciaria di revisione e di consulenza amministrativa - Società a responsabilità limitata », in forma abbreviata « Re.Co Consult S.r.l. », con sede in Roma, intesa a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Re.Co Consult - Società fiduciaria di revisione e di consulenza amministrativa - Società a responsabilità limitata », in forma abbreviata « Re.Co Consult S.r.l. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

(11574)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1980.

Condizioni e limiti di ammissibilità a copertura delle riserve tecniche dei rami danni di titoli azionari emessi da società aventi sede legale nella Comunità economica europea.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1979 con il quale, nel determinare le quote massime e minime della riserva premi e della riserva sinistri dei rami danni diversi dal ramo R.C. auto che le imprese potranno investire in ciascuna delle categorie di attività ammesse, è stato fissato il limite massimo del 20 % per le attività indicate al punto 13 dell'art. 31 della predetta legge 295/78;

Considerato che è necessario stabilire le condizioni ed i limiti di ammissibilità, a copertura delle riserve tecniche, di titoli azionari emessi da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotati da almeno cinque anni;

Vista la nota n. 814336 del 19 maggio 1980 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al Ministero del tesoro di fissare, nell'ambito delle suddette determinazioni concernenti il punto 13) dell'art. 31 della legge 295/78, il limite massimo del 5 % a condizione che si tratti di titoli quotati in Borsa nel Paese della sede legale della società da almeno cinque anni e che, in ogni caso, non superino il 3 % del capitale della società cui si riferiscono le azioni;

Vista la nota n. 565638 del 29 settembre 1980 con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato il parere favorevole in merito alle suddette proposte;

Decreta:

Le imprese di assicurazione potranno destinare a copertura della riserva dei premi per rischi in corso e della riserva sinistri, nel limite massimo del 5 %, titoli azionari emessi da società aventi sede legale nella Comunità economica europea a condizione che questi siano quotati da almeno cinque anni nel Paese della sede legale della società stessa e che in ogni caso non superino il 3 % del capitale della società cui si riferiscono le azioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(11615)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Variazione degli itinerari delle strade statali n. 115 e n. 386.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 31 gennaio 1978, n. 3882 con la quale la Direzione generale A.N.A.S., ha fatto presente di aver realizzato una variante esterna all'abitato di Ribera che sostituisce e sottende il tratto di strada statale n. 115 « Sud occidentale sicula » compreso tra i km 136+000 e 156+600, ed ha chiesto, su conforme

parere del proprio consiglio di amministrazione, con voto n. 764 reso nell'adunanza del 7 luglio 1977, quanto appresso:

che la strada statale n. 386 di Ribera incorpori il tratto di ex strada statale n. 115 sotteso dalla variante di Ribera compreso tra i km 136+000 e 141+000 modificando il suo caposaldo terminale da « innesto con la strada statale n. 115 a Ribera » in « innesto con la strada statale n. 115 a Ponte Verduna » con una estesa di km 40+620 rispetto ai precedenti km 36+400;

che il tratto di strada statale n. 115 compreso tra i km 141+000 e 156+600 sia dismesso e consegnato all'amministrazione provinciale di competenza;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che con voto n. 492 emesso nell'adunanza del 17 settembre 1980 ha dato parere favorevole a quanto richiesto dalla Direzione generale A.N.A.S.;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione siciliana con nota 17 maggio 1980, n. 1282/AG.;

Vista la nota n. 7094 del 17 marzo 1978 con cui l'amministrazione provinciale di Agrigento ha confermato di aver preso in consegna dell'A.N.A.S., in data 18 maggio 1973, il tratto di ex strada statale tra Ribera e Montallegro;

Ritenuto che si può provvedere a quanto citato nelle premesse ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

1) La strada statale n. 386 « di Ribera » incorpora il tratto di strada statale 115 — che va dal km 136+000 (ponte sul fiume Verdura) al km 141+000 (abitato di Ribera) con conseguente modifica del caposaldo terminale che, da « innesto con la strada statale n. 115 a Ribera » diventa « innesto con la strada statale n. 115 a Ponte Verdura » con una estesa complessiva di km 40+620;

2) il tratto di strada statale n. 115 che va dal km 141+000 al km 156+600 viene declassificato della sua qualità di strada statale e consegnato all'amministrazione provinciale di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: NICOLAZZI

(11576)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Determinazione per l'anno 1981 della misura del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Considerato che ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1981 la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma « Fondo di garanzia per le vittime della strada », da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli;

Visto il rendiconto della gestione « Fondo di garanzia per le vittime della strada » per l'anno 1979, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Considerato che consistenti oneri per il pagamento dei sinistri hanno gravato e graveranno sulla gestione del predetto « Fondo di garanzia » a seguito della operatività liquidatoria delle imprese cessionarie del portafoglio delle imprese di assicurazione poste in liquidazione nonché delle prevedibili uscite per l'anno 1981;

Ritenuto che per le ragioni sopraindicate occorre procedere ad un aumento per l'anno 1981 della misura del contributo dall'attuale 0,90% al 2,50%;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a versare per l'anno 1981 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nel corrispondente esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione che sarà stabilita per lo stesso esercizio ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1981 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1981 determinato applicando la stessa aliquota del 2,50% sui premi incassati per l'esercizio 1979 al netto della detrazione per oneri di gestione stabiliti con decreto ministeriale in pari data.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(11684)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesel, in Potenza, ora S.p.a. Gardenia, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Gesel di Potenza, ora S.p.a. Gardenia di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 16 febbraio 1979, 26 aprile 1979, 26 settembre 1979, 27 settembre 1979, 29 gennaio 1980, 4 giugno 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 29 giugno 1980;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesel di Potenza, ora S.p.a. Gardenia di Potenza, è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11530)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Gomma, con sede e stabilimento in S. Damiano di Brugherio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Alfa Gomma, con sede e stabilimento in S. Damiano di Brugherio (Milano);

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1979, 20 luglio 1979, 21 luglio 1979, 4 dicembre 1979 e 19 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 20 giugno 1980;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Gomma con sede e stabilimento in S. Damiano di Brugherio (Milano), è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11528)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Proroga a ventotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Achille Talenti, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Achille Talenti di Roma;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978, 22 febbraio 1979, 23 febbraio 1979, 15 settembre 1979, 26 ottobre 1979, 6 marzo 1980, 24 maggio 1980 e 19 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 17 agosto 1980;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Achille Talenti di Roma, è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11523)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1980.

Determinazione per l'anno 1981 dei limiti massimi e minimi dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione di R.C. autoveicoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina della assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il quale è stato, tra l'altro, stabilito un nuovo testo dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede la fissazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei limiti minimo e massimo dell'importo complessivo dei caricamenti, nonché la facoltà di determinare, con lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Visto in particolare l'art. 14-*ter* del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1979, con il quale è stato stabilito che per l'anno 1980 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può superare né essere inferiore alla misura del 32% del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali la suddetta misura è pari al 30%;

Visto che il citato decreto ministeriale 17 dicembre 1979 ha altresì stabilito che per lo stesso anno 1980 la misura massima delle spese di gestione agenziali non può superare il limite del 13% del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11%, consentendo tuttavia che rimanessero ferme per lo stesso anno 1980 le misure delle spese di gestione agenziali in atto, purché non eccedenti rispettivamente il 14% o il 12% del premio di tariffa;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1980, con il quale è stato confermato anche per l'anno 1981 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria « bonus-malus » oppure in quella con clausola di « franchigia »;

Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri da considerare agli effetti della determinazione dei caricamenti, desunti dai bilanci delle imprese e dalle rilevazioni del conto consortile per l'anno 1979;

Considerato che per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti l'esame dei dati predetti induce a confermare anche per il 1981 il limite massimo dei caricamenti nella misura del 32%, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III ed ai veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali gli stessi dati inducono a confermare il limite massimo nella misura del 30%;

Considerato che, sempre per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, l'esame dei dati sopra menzionati consente di stabilire il limite minimo dei caricamenti stessi ad un livello inferiore a quello fissato con il citato decreto ministeriale 17 dicembre 1979, in quanto una fascia delle imprese assicurative ha già evidenziato un'incidenza dell'importo complessivo dei caricamenti stessi inferiore al 32% del premio di tariffa;

Considerato inoltre che, sempre per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, con separato provvedimento vengono stabilite, con riguardo a talune tariffe, diversi e particolari limiti per le imprese partecipanti, anche indirettamente, al capitale di imprese che, ai sensi e per gli effetti del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, si siano rese cessionarie del portafoglio di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che dalla analisi dei suindicati dati e da quelli risultanti da specifiche rilevazioni emerge che una rilevante parte del mercato presenta per le provvigioni e gli altri compensi corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attività da essi svolta per la conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro, dei contratti di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, una incidenza intorno al 13% del pre-

mio di tariffa e che la restante parte delle imprese ha proseguito nell'azione di contenimento delle spese di cui trattasi e che tale percentuale del 13% può ritenersi coerente con la misura massima dei caricamenti prevista dall'art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Ritenuto che sulla base degli elementi di valutazione acquisiti ed avuto riguardo all'attuale situazione del mercato il limite massimo per le predette spese può essere stabilito per l'anno 1981 nella misura del 13% del premio di tariffa e che tale misura può essere ridotta per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III ed a quelle del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali, in considerazione della maggiore entità dei premi delle assicurazioni e polizze predette, detto limite può essere stabilito nella misura dell'11% del premio di tariffa;

Considerata peraltro l'opportunità che alle imprese che corrispondono provvigioni ed altri compensi in misura superiore, rispettivamente, al 13% ed all'11% del premio di tariffa venga concesso un ulteriore termine per adeguarsi ai predetti limiti e che pertanto venga riconosciuta a queste imprese la facoltà di continuare per l'anno 1981 ad applicare le misure in atto, purchè non superiori ai limiti massimi, rispettivamente, del 13,50% e dell'11,50% del premio di tariffa, determinati tenuto conto del graduale contenimento delle spese in parola già registrato;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977. n. 39;

Decreta:

Per l'anno 1981 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere superiore nè inferiore, rispettivamente, alla misura del 32% e del 28% del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure vengono stabilite, rispettivamente, nel 30% e nel 26% del premio di tariffa.

Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso anno 1981 le misure massime delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni ed ogni altro compenso corrisposto per l'attività di conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione, non potranno superare il limite del 13% del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11%.

Possono tuttavia restare ferme le misure delle spese di gestione agenziali in atto alla data di pubblicazione del presente decreto che siano superiori a quelle come sopra fissate, purchè esse non eccedano, rispettivamente, il 13,50% e l'11,50% del premio di tariffa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(11686)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1980.

Determinazione, per talune imprese, per l'anno 1980 dei limiti massimi e minimi dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione di R.C. autoveicoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 14-*ter*, primo comma, del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Visto altresì, in particolare, il secondo comma del citato art. 14-*ter* dello stesso decreto-legge n. 857, il quale stabilisce che per le imprese di assicurazione che abbiano stipulato le convenzioni previste dallo art. 11, comma secondo, del menzionato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei primi tre anni dalla stipulazione delle predette convenzioni determina, tenendo conto degli oneri che le imprese hanno assunto con le convenzioni stesse, il limite massimo dei caricamenti eventualmente anche in misura superiore a quello previsto dal primo comma dello stesso art. 14-*ter*;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 7 il quale prevede l'applicabilità dell'art. 14-*ter*, secondo comma, del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nei riguardi delle imprese di assicurazione che partecipano, anche indirettamente, al capitale delle imprese che si siano rese

cessionarie del portafoglio di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto-legge n. 576;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1980, con il quale sono stati determinati per l'anno 1981 i limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione R.C. autoveicoli;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1979, con il quale per le imprese di assicurazione socie della Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., sono stati determinati i limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in misura superiore a quella stabilita per le altre imprese con il decreto ministeriale 17 dicembre 1979;

Considerato che permangono nei confronti della Sofigea i requisiti prescritti dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Considerato che le società SIAD - Società italiana assicurazioni danni S.p.a., CARD - Compagnia di assicurazioni rami danni S.p.a. e CIDAS - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. costituite, unitamente all'Unione italiana di riassicurazione, dalla Sofigea e da questa controllate hanno proseguito nell'esercizio della loro attività e nella gestione dei portafogli delle imprese poste in liquidazione coatta amministrativa ad esse trasferiti e che inoltre la società CIDAS è divenuta cessionaria con decreti ministeriali del 4 marzo e 28 giugno 1980, rispettivamente, dei portafogli della APAL - Società di mutua assicurazione e della previdenza e sicurtà - Mutua di assicurazione e riassicurazione;

Considerato che nei primi tre esercizi di attività e cioè dal 6 marzo 1978 al 31 luglio 1980, la Sofigea ha registrato perdite per complessive L. 8.793.279.556 come risulta dai bilanci relativi a tali esercizi e che gli esborsi effettuati dalla società nello stesso periodo per conferimenti di capitale nelle società controllate sono stati di L. 10.891.000.000;

Considerato che gli elementi acquisiti dall'autorità di controllo consentono di valutare in circa 14 miliardi l'ammontare delle somme che le imprese socie della Sofigea avranno incassato al 31 dicembre 1980 a titolo di maggior caricamento sulle tariffe R.C. auto 1980 in applicazione del decreto ministeriale 18 dicembre 1979 ed in circa lire 2 miliardi l'ammontare delle somme che allo stesso titolo verrà incassato da dette imprese nel corso del 1981;

Considerato peraltro che dagli stessi elementi di cui sopra emerge che nel corso del 1981 la Sofigea dovrà effettuare ulteriori interventi a favore delle imprese controllate per consentire alle stesse di far fronte agli impegni loro derivanti dalla gestione nell'esercizio 1980 dei portafogli rilevati e che da valutazioni effettuate sulla base dei dati forniti dalla Sofigea stessa tali impegni possono valutarsi, allo stato, nell'ordine di complessive lire 16 miliardi circa;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per dare applicazione alle disposizioni di cui al citato art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, ed all'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Sentita la commissione ministeriale prevista dallo art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1981, per le imprese di cui all'unito elenco l'importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relative ai veicoli dei settori tariffari I (autovetture in servizio privato; autovetture da noleggio con conducente), II (autotassametri), IV (veicoli per trasporto di cose), V (ciclomotori e motoveicoli ad uso privato), VI (rischi speciali) non potrà superare la misura del 32,5% né essere inferiore alla misura del 28,5% del premio di tariffa, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e delle polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure sono ridotte, rispettivamente, al 30,5% e al 26,5%. Queste ultime misure si applicano anche, sempre per le imprese di cui all'unito elenco, per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III (autobus).

I suddetti limiti globali sostituiscono per le imprese di cui all'unito elenco i corrispondenti limiti globali stabiliti con decreto ministeriale 27 dicembre 1980, ferme restando le altre disposizioni recate da tale decreto.

Art. 2.

Le somme incassate dalle imprese di cui all'elenco allegato per la differenza fra la misura dei limiti dell'importo complessivo dei caricamenti stabilita con il presente decreto e quella stabilita con il decreto ministeriale 27 dicembre 1980 al netto di imposte e contributi di legge, debbono essere destinate integralmente alle finalità di cui all'art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e all'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

1) Abeille.
2) Agricoltura assicurazioni.
3) Alleanza Securitas Esperia.
4) Allianz.
5) Alpi assicurazioni.
6) Ascoroma.
7) Assicar.
8) Assicuratrice edile.
9) Assicuratrice italiana.

10) Assicuratrice Valpiave.
11) Assicurazioni D'Italia.
12) Assicurazioni generali.
13) Ausonia.
14) Cassa generale.
15) Compagnia assicuratrice Unipol.
16) Compagnia di assicurazione di Milano.
17) Compagnia di Firenze.
18) Compagnia europea di previdenza.
19) Compagnia tirrena.
20) Compagnie riunite di assicurazione - C.R.A.
21) Danubio.
22) Duomo.
23) Euro Lloyd.
24) F.A.T.A.
25) Fondiaria.
26) Friuli-Venezia Giulia assicurazioni - Carnica.
27) Giove.
28) Intercontinentale.
29) Istituto italiano di previdenza.
30) Italia assicurazioni.
31) Italiana incendio e rischi diversi.
32) Italica.
33) ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige di assicurazione.
34) Lavoro e Sicurtà.
35) Lloyd adriatico.
36) Lloyd europeo.
37) Lloyd Internazionale.
38) Lloyd Italico e L'Ancora.
39) Maeci.
40) Mediolanum.
41) Meie assicuratrice.
42) Milano assicurazione autoveicoli.
43) Minerva.
44) Nationale.
45) Navale assicurazioni.
46) Norditalia assicurazioni.
47) Pace.
48) Pan Ass.
49) Phenix Soleil.
50) Piemontese.
51) Potenza.
52) Preservatrice assicurazioni.
53) Previdente.
54) Prudential.
55) Rhone Mediterranee.
56) Riunione adriatica di Sicurtà.
57) SAI.
58) Sara assicurazioni.
59) S.I.D.A.
60) S.A.E.R.
61) Sanremo.
62) Sapa.
63) Savoia.
64) S.E.A.R.
65) Sicurtà 1879.
66) Sile assicurazioni.
67) Società cattolica di assicurazione.
68) Società reale mutua.
69) Toro assicurazioni.
70) Trans-Atlantica.
71) Unica assicurazioni.
72) Union des Assurances de Paris IARD.
73) Unione Euro Americana.
74) Unione Subalpina.
75) Vittoria assicurazioni.
76) Winterthur.
77) Zurigo.

(11685)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1980.

Utilizzazione degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza: integrazione delle prescrizioni tecniche e proroga dei termini fissati dal decreto ministeriale 23 aprile 1974, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni di Ginevra (Unione internazionale delle telecomunicazioni - 1976);

Visti i decreti ministeriali: 23 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974; 23 ottobre 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974; 10 marzo 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1975; 30 dicembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1976; 20 luglio 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 24 luglio 1976; 15 luglio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 20 agosto 1977; 12 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 20 dicembre 1978; 20 luglio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 1° agosto 1979, che disciplinano la materia relativa alla concessione per l'uso di apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza;

Riconosciuta l'opportunità di addivenire, in via transitoria, ad una ulteriore proroga delle deroghe già fissate negli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1977;

Rilevata l'esigenza di richiedere ulteriori caratteristiche tecniche per gli apparati oggetto di concessioni rilasciate posteriormente al 31 dicembre 1980;

Decreta:

Art. 1.

L'utilizzazione degli apparati di cui all'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sprovvisti di omologazione, è consentita fino al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

L'utilizzazione degli apparati citati al precedente art. 1, già omologati sulla base delle norme tecniche di cui ai decreti ministeriali 23 aprile 1974 e 23 ottobre 1974, nonché degli apparati per la ricerca delle persone di tipo induttivo a spira chiusa, già omologati sulla base delle norme tecniche in vigore prima della data del 15 luglio 1977, è consentita fino al 31 dicembre 1981.

Art. 3.

Per le concessioni in atto, riguardanti l'uso degli apparati di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, l'avvenuto pagamento del canone annuo relativo al 1981 costituisce proroga, a tutti gli effetti, di tali concessioni.

Art. 4.

Le concessioni per l'uso degli apparati citati negli articoli 1 e 2, che verranno rilasciate a partire dal 1° gennaio 1981, avranno validità fino al 31 dicembre 1981.

Il rilascio di tali concessioni per l'uso degli apparati citati nell'art. 1 del presente decreto è subordinato, oltre che all'osservanza delle prescrizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 luglio 1977 citato in premessa, anche al rispetto delle ulteriori seguenti caratteristiche tecniche:

il massimo livello delle emissioni armoniche ed il massimo livello delle emissioni spurie non possono essere rispettivamente superiori a — 60 dB e a — 50 dB rispetto alla potenza di uscita dell'apparato, così come definita nell'allegato 1 del citato decreto ministeriale 15 luglio 1977 in relazione a ciascuno dei punti di cui all'art. 334 del codice delle poste e delle telecomunicazioni.

Il rispetto di tali caratteristiche tecniche viene accertato in via preventiva dall'amministrazione mediante esame tecnico del prototipo.

Il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo per l'uso degli apparati citati nell'art. 2 del presente decreto resta subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 15 luglio 1977.

Art. 5.

Restano ferme le vigenti disposizioni relative alla validità delle concessioni per l'uso degli apparati di cui all'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, omologati sulla base delle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1977, già citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1980

Il Ministro: Di Giesi

(11614)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

Provvedimento n. 68/1980. Prezzi dello zucchero

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, numero 55/79 e n. 57/79 del 21 novembre 1979 e n. 21/80 del 30 aprile 1980;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 36/80 del 1° luglio 1980 che ha adeguato i prezzi dello zucchero all'aumento del prezzo di intervento derivato per l'Italia relativo alla campagna bieticolo-saccarifera 1980-81;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 66/80 e n. 67/80 del 19 dicembre 1980 concernenti, rispettivamente il prezzo delle bietole ed i compiti della Cassa conguaglio zucchero per gli interventi nazionali autorizzati in sede C.E.E. relativamente alla campagna 1980-81;

Vista la legge del 22 dicembre 1980, n. 889 che modifica, fra l'altro, il regime fiscale dello zucchero;

Ritenuto necessario adeguare, conseguentemente, i prezzi dello zucchero di cui al citato provvedimento C.I.P. n. 36/80 al suddetto regime fiscale;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1. — Per effetto e con la stessa decorrenza della legge citata nelle premesse che, tra l'altro, modifica le aliquote dell'IVA, i prezzi massimi dello zucchero, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, di cui al provvedimento C.I.P. n. 36/80 del 1° luglio 1980, risultano variati come segue:

A) *Per le vendite dal dettagliante*:

I) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50, tara merce L. 830 il kg; per le vendite a sacchi interi da 50 e/o 100 kg netti *in confezioni originali*, il prezzo di L. 830 si applica al peso di kg 100,705 per quintale di prodotto netto;

II) zucchero semolato in astucci da 1, da 1/2 e 2 kg:
per confezioni a peso netto . . . . L. 880 il kg

III) zucchero semolato in pacchi da 1, da 1/2 e 2 kg:
per confezioni a peso netto . . . . L. 870 il kg

B) *Per le vendite dal grossista o importatore*:

I) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:
per confezioni tara per merce . . . L. 807,76 il kg
per confezioni a peso netto . . . » 811,91 »

II) zucchero semolato in astucci da 1, da 1/2 e da 2 kg:
per confezioni a peso netto . . . L. 857,25 il kg

III) zucchero semolato in pacchi da 1, da 1/2 e da 2 kg:
per confezioni a peso netto . . . L. 847,07 il kg

C) *Per le vendite dal produttore*:

I) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:
tara per merce . . . . L. 780,24 il kg
a peso netto . . . . » 785,77 »

II) zucchero semolato in astucci da 1, da 1/2 e da 2 kg: a peso netto . . . . L. 827,38 il kg

III) zucchero semolato in pacchi da 1, da 1/2 e da 2 kg: a peso netto . . . . L. 816,90 il kg

I prezzi anzidetti sono comprensivi, oltre che dell'IVA, dell'imposta di fabbricazione, della quota trasporto, dei margini commerciali, nonché delle contribuzioni alla Cassa conguaglio zucchero di cui al successivo punto 3).

2. — Per le vendite destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, sono così fissati gli stacchi di prezzo, al netto d'IVA, rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da kg 50 tara per merce per le seguenti varietà speciali:

L. 8,40 al kg in meno per lo zucchero ex-cristallino;

L. 15 al kg in più per lo zucchero raffinato per uso industriale con contenuto in oneri non superiore a 0,004% da accertarsi in via conduttometrica (extra fino).

Per lo zucchero allo stato fuso:

L. 7,50 al kg in meno rispetto al prezzo del prodotto in sacchi carta a peso netto.

3. — Le contribuzioni previste al punto 4), lettere *A*) e *B*), del provvedimento C.I.P. n. 1195/1968 e di cui al punto 1), del provvedimento C.I.P. n. 21/1980, sono modificate nella misura di L. 131,27 a kg netto per lo zucchero bianco tal quale e di L. 77,27 a kg/netto per lo zucchero contenuto in prodotti trasformati di importazione.

4. — Per le altre disposizioni non previste dal presente provvedimento restano confermate quelle di cui al provvedimento C.I.P. n. 55/1979 del 21 novembre 1979.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
PANDOLFI

(11681)

Provvedimento n. 69/1980
Prezzi delle specialità medicinali: variazione aliquota fiscale

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge n. 889 del 22 dicembre 1980, che modifica le aliquote IVA;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1. — In conseguenza dell'aumento dell'aliquota dell'IVA, disposto con la legge n. 889 del 22 dicembre 1980 citata nelle premesse, i prezzi amministrati delle confezioni di specialità medicinali, determinati dal C.I.P. applicando l'aliquota IVA del 6%, sono maggiorati dell'1,9%, con arrotondamenti per eccesso o per difetto alle cinque lire. Parallelamente viene ripristinato il provvedimento C.I.P. n. 40/1980 per la parte non in contrasto con il presente provvedimento, nonché i provvedimenti numeri 47/1980 e 48/1980 e tutti i prezzi amministrati delle confezioni di specialità medicinali determinati dal C.I.P., applicando l'aliquota IVA dell'8%. Sono quindi annullati il provvedimento C.I.P. n. 55/1980 ed il relativo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1980.

2. — Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ai produttori di specialità medicinali a prezzo amministrato è fatto obbligo, mediante l'adozione di una sovrastampa indelebile o di un bollino trasparente autoadesivo da apporre sull'etichetta o fustella preesistente, di indicare il nuovo prezzo al pubblico limitatamente alle confezioni non aggiornate con il provvedimento C.I.P. n. 40/1980.

Tale nuovo prezzo dovrà essere accompagnato, oltre che dagli estremi del provvedimento originario, dalla dizione «provvedimento C.I.P. n. 40/1980» salva ovviamente l'ipotesi dei provvedimenti numeri 47/1980 e 48/1980.

3. — In via temporanea i farmacisti sono tenuti ad applicare direttamente sul prezzo al pubblico la maggiorazione dell'1,9%, prevista al precedente punto 1) per tutte le confezioni di specialità medicinali il cui prezzo amministrato non sia già comprensivo dell'aliquota IVA dell'8%.

4. — Il presente provvedimento entra in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della sopracitata legge.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
PANDOLFI

(11682)

Provvedimento n. 70/1980
Prezzi dei prodotti petroliferi: variazioni aliquote fiscali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 58/1980 del 31 ottobre 1980 e n. 65/1980 dell'11 dicembre 1980;

Vista la legge n. 889 del 22 dicembre 1980 che modifica le aliquote IVA;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1944, n. 896);

Delibera:

Con la stessa decorrenza indicata dalla citata legge i prezzi di cui al provvedimento n. 58/1980 del 31 ottobre 1980 risultano modificati come segue:

A) *Prodotti per autotrazione*: Gasolio —

Prezzi al consumo, franco distributore stradale, I.F. ed IVA incluse . . . . . . L./litro 340

B) *Gas di petrolio liquefatti - G.P.L.*

G.P.L. per uso domestico (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore IVA 8% inclusa: L./kg 642

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore IVA 15% inclusa: L./kg 645

Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione o per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 1.375 (IVA compresa) per ogni bombola.

Restano invariati tutti gli altri prezzi e le disposizioni citati nei provvedimenti n. 58/1980 del 31 ottobre 1980 e n. 65/1980 dell'11 dicembre 1980.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
PANDOLFI

(11683)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 15 ottobre 1980 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

« Ulcedina » 12 e 6 fiale da cc 2, 45 tabloidi da g 0,50, 45 Keratoidi da g 0,50 registrata ai numeri, 10622, 10622/A e 10622/B in data 18 marzo 1960 e 8 febbraio 1962 a nome della ditta Ida Hendrick, in Terni. (Decreto di revoca n. 6249/R);

« Reumyl 10 supposte da g 3 e 10 supposte da g 2 registrata ai numeri 18209/A e 18209/A-1 in data 27 febbraio 1961 a nome della ditta Farmaceutici Lenza S.r.l., in Casoria (Napoli). (Decreto di revoca n. 6250/R);

« Prostal Subrizi » g 150 di soluzione registrata al n. 12904 in data 21 agosto 1957 a nome della ditta Subrizi Dante, in Monteporzio Catone (Roma). (Decreto di revoca n. 6251/R);

« Paluval » 25 e 20 confetti da g 0,20 registrata al n. 12262 in data 20 febbraio 1957 e 19 ottobre 1963 a nome della ditta Istituto fitoterapico italiano S.p.a. in Pisa. (Decreto di revoca n. 6252/R);

« Energil » sciroppo tipo semplice flacone g 180, 10 fiale × cc 2, sciroppo tipo iodato flacone g 180 registrata ai numeri 13374, 13374/A e 13374/B in data 2 dicembre 1958 a nome della ditta Laboratorio biochimico A. Tosi Farmaceutici in Novara. (Decreto di revoca n. 6253/R);

« Citrelmina » flacone sciroppo × 80 cc registrata al numero 10148 in data 30 giugno 1955 a nome della ditta Laboratori biochimici riuniti Borio-Farneti in Torino, e poi ceduta alla ditta Dr. Ottolenghi e C. S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 6254/R);

« Diarcif » 12 compresse da g 1,5 registrata al n. 19780 in data 9 marzo 1962 a nome della ditta Prodotti medicinali Cif S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 6255/R);

« Ferrivigor » 20 supposte registrata al n. 18161/A in data 28 gennaio 1961 e 25 gennaio 1962 a nome della ditta Farminter Dammas S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 6256/R);

« Crovicina » 8 capsule da mg 250 registrata al n. 13747 in data 24 agosto 1962 a nome della ditta Marco Viti - Industria Farmaceutica S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca numero 6257/R);

« Eustenico Valero Bromato » sciroppo flacone g 150 registrata al n. 14202 in data 13 settembre 1958 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico G. Minucci, in Pisa. (Decreto di revoca n. 6258/R);

« Complessomicina » 8 e 16 capsule, flacone g 60 di sospensione estemporanea registrata ai numeri 20725 e 20725/A in data 26 luglio 1966 a nome della dita Medosan S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 6259/R);

« Kronos-Ciclin » flacone da cc 60, 8 capsule, registrata ai numeri 15405 e 15405/A in data 20 agosto 1959 e 18 ottobre 1960, 31 marzo 1964 e 11 aprile 1966 a nome della ditta Sidus Istituto biochimico nazionale S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 6260/R);

« Lisochim Balsamico » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale da 2 cc di solvente registrata al n. 20316 in data 31 gennaio 1964 a nome della ditta Aesculapius Laboratorio chimico farmaceutico S.p.a., in Vimodrone (Milano). (Decreto di revoca n. 6261/R);

« Antalby » 6 supposte adulti, 6 supposte bambini, 20 confetti registrata ai numeri 3814, 3814/1 e 3814/A in data 3 novembre 1978 a nome della ditta La Farmochimica Italiana S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6262/R);

« Fosforan » 40 discoidi registrata al n. 6272/B in data 30 ottobre 1953 e 17 gennaio 1977 a nome della ditta Laboratorio farmaco biologico Crosara S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 6263/R);

« Procolina » 30 confetti tipo antispastico registrata al n. 15235 in data 13 giugno 1959 e 15 agosto 1968 a nome della ditta VIS Farmaceutici S.p.a., Istituto scientifico delle Venezie, in Padova. (Decreto di revoca n. 6264/R);

« Apprensil » 30 discoidi registrata al n. 15243 in data 13 giugno 1959 a nome della ditta Istituto Gentili S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 6265/R);

« Quiete » 20 compresse registrata al n. 11870 in data 20 novembre 1956 a nome della ditta Laboratori biochimici riuniti Borio-Farneti, S.r.l., in Torino. (Decreto di revoca numero 6266/R);

« Glutabian » 75 confetti registrata al n. 9303 in data 22 settembre 1954 e 3 ottobre 1962 a nome della ditta Bioindustria S.p.a., in Novi Ligure (Alessandria). (Decreto di revoca n. 6267/R);

« Rodolirion » g 35 di pomata registrata al n. 9765 in data 28 febbraio 1955, 17 marzo 1956, 3 novembre 1959, 7 marzo 1961 e 22 luglio 1964 a nome della ditta Confas S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6268/R);

« Follhormon » 10 fiale da ml 1,1 registrata al n. 362 in data 7 marzo 1947, 22 novembre 1954, 17 maggio 1962 a nome della ditta Laboratori Farmaco-Biologici Courtois S.r.l., in Torino. (Decreto di revoca n. 6269/R);

« Megabex » 6 supposte adulti e 10 supposte pediatriche registrata ai numeri 18906 e 18906/1 in data 22 maggio 1961, 18 ottobre 1961, 13 novembre 1961 a nome della ditta Biotrading Co. S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6270/R);

Con decreti ministeriali 17 ottobre 1980 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

« Parafil » 20 compresse tipo semplice, 20 compresse tipo sedativo, 5 supposte adulti, 5 supposte bambini, 5 fiale da ml 5 e 5 fiale da ml 10 registrata ai numeri 8506, 8506/A, 8506/B, 8506/B-1, 8506/D e 8506/D-1, in data 30 luglio 1970 a nome della ditta dott. Ottolenghi, in Torino. (Decreto di revoca n. 6271/R);

« Resinol » 10 fiale × 2 cc registrata al n. 9392 in data 11 ottobre 1954 e 22 gennaio 1968 a nome della ditta Neoterapici Benvegna S.r.l., in Palermo. (Decreto di revoca n. 6272/R);

« Lugapas » u.v. 25 e 50 compresse registrata al n. 14790 in data 14 giugno 1961 a nome della ditta Lugaresi Malucelli Gherardi, in Bologna. (Decreto di revoca n. 6273/R);

« Verazil » u.v. 25 compresse da g 1,50 registrata al numero 18519 in data 3 dicembre 1966 a nome della ditta Abbott S.p.a., in Aprilia (Latina), e poi ceduta alla ditta Fatro S.p.a., Lab. biochimico farmaceutico, in Ozzano Emilia (Bologna). (Decreto di revoca n. 6274/R);

« Ossidone » 10 fiale × 3 ml e 10 supposte da g 2 registrata ai numeri 16847/A e 16847/B in data 15 maggio 1968 a nome della ditta Istituto farmaceutico Scalari, in Trezzano sul Naviglio (Milano). (Decreto di revoca n. 6275/R);

« Amcaf » 25 e 50 perle gelatinose registrata al n. 5073 in data 30 settembre 1969 a nome della ditta Armour Medicamenta S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6276/R);

« Neo-Ormol » flacone g 150 e « Neo-Ormol Vitaminico » 30 tabloidi registrata ai numeri 15 e 15/A in data 20 maggio 1943, 5 giugno 1957 e 8 febbraio 1956 a nome della ditta A. Ceccarelli e C. dei F.lli Tanganelli, in Firenze. (Decreto di revoca n. 6277/R);

« Betamicina » 10 capsule da g 0,42 registrata al n. 13593 in data 17 febbraio 1958 a nome della ditta Polifarma S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 6278/R);

« Calcemina Polivitaminica » flacone g 160 sciroppo registrata al n. 11217 in data 18 maggio 1956 a nome della ditta Istituto Gentili S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca n. 6279/R);

« Veronidia » flacone × g 100 registrata al n. 1025 in data 12 dicembre 1947 a nome della ditta Laboratorio Vaillant, in Milano. (Decreto di revoca n. 6280/R);

« Cincoleina » 10 fiale × cc 2 registrata al n. 14866 in data 24 febbraio 1959 a nome della ditta Terapeutici Pemca, in Torino. (Decreto di revoca n. 6281/R);

« Glutafol » 50 compresse e sciroppo flacone g 180 registrata ai numeri 6101 e 6101/A in data 6 febbraio 1958 a nome della ditta Lampugnani Farmaceutici S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6282/R);

« Epabromo » fiale 10 × cc 2 e flacone sciroppo g 200 registrata ai numeri 11059 e 11059/A in data 9 aprile 1956 e 13 settembre 1961 a nome della ditta Tiber S.p.a., in Roma, e poi ceduta alla ditta Laboratorio Beta Chemioterapico di Moroni Giuseppe, in Brescia. (Decreto di revoca n. 6283/R);

« Ossopan » 30 e 150 confetti e g 50 di polvere registrata ai numeri 821 e 821/A in data 19 gennaio 1976 a nome della ditta estera Robapharm S.A. di Basilea (Svizzera) rappresentata in Italia dalla ditta O.B.I. S.p.a., per l'Industria farmaceutica, in Sesto S. Giovanni (Milano). (Decreto di revoca n. 6284/R).

(11431)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 250

Corso dei cambi del 23 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	922,80	—	922,75	—	922,70	—	—	922,75
Dollaro canadese	—	—	775,25	—	776,03	—	777,10	—	—	776,35
Marco germanico	—	—	476,25	—	475,39	—	475,85	—	—	475,50
Fiorino olandese	—	—	437,25	—	436,60	—	437,30	—	—	437,10
Franco belga	—	—	29,57	—	29,58	—	29,60	—	—	29,55
Franco francese	—	—	206,20	—	205,05	—	205,42	—	—	205,80
Lira sterlina	—	—	2190 —	—	2185,53	—	2189,80	—	—	2190,50
Lira irlandese	—	—	1770 —	—	1775,83	—	1773 —	—	—	—
Corona danese	—	—	154,60	—	154,30	—	154,90	—	—	154,80
Corona norvegese	—	—	179,10	—	179 —	—	179,70	—	—	178,90
Corona svedese	—	—	210,75	—	210,48	—	211,15	—	—	211 —
Franco svizzero	—	—	521,50	—	521,47	—	523,40	—	—	523,48
Scellino austriaco	—	—	67,35	—	67,08	—	67,63	—	—	67,10
Escudo portoghese	—	—	17,47	—	17,40	—	17,45	—	—	17 —
Peseta spagnola	—	—	11,72	—	11,69	—	11,74	—	—	11,75
Yen giapponese	—	—	4,47	—	4,44	—	4,45	—	—	4,50

Media dei titoli del 23 dicembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	61,225
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,625
» 5,50% » » 1968-83	87,200
» 5,50% » » 1969-84	83,250
» 6% » » 1970-85	80,825
» 6% » » 1971-86	76,700
» 6% » » 1972-87	73,600
» 9% » » 1975-90	75,950
» 9% » » 1976-91	77,100
» 10% » » 1977-92	85 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,700
» » » » 1- 7-1979/81	99,650
» » » » 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	99,350
» » » » 1- 5-1979/82	98,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,150
» » » » 1-10-1979/82	98,200
» » » » 1- 1-1980/82	98,650
» » » » 1- 3-1980/82	98 —
» » » » 1- 5-1980/82	98,15
» » » » 1- 6-1980/82	98,15
» » » » 1- 7-1980/82	98 —
» » » » 1- 1-1980/83	98,100
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	99,850
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	88,850
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,875
» » » 12% 1- 4-1982	95 —
» » » 12% 1-10-1983	96,625
» » » 12% 1- 1-1984	91,375
» » » 12% 1- 4-1984	91,850
» » » 12% 1-10-1984	91,825
» » Nov. 12% 1-10-1987	89 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	922,75
Dollaro canadese	776,75
Marco germanico	475,675
Fiorino olandese	437,225
Franco belga	29,595
Franco francese	205,635
Lira sterlina	2190,15
Lira irlandese	1770 —
Corona danese	154,87
Corona norvegese	179,325
Corona svedese	211,075
Franco svizzero	523,45
Scellino austriaco	67,151
Escudo portoghese	17,225
Peseta spagnola	11,762
Yen giapponese	4,484

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

Corso dei cambi del 24 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	—	—	—	922,95	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	—	—	—	777,50	—	—	—
Marco germanico	—	—	—	—	—	—	474,50	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	—	437,30	—	—	—
Franco belga	—	—	—	—	—	—	29,40	—	—	—
Franco francese	—	—	—	—	—	—	204,70	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	—	—	—	2187 —	—	—	—
Lira irlandese	—	—	—	—	—	—	1765 —	—	—	—
Corona danese	—	—	—	—	—	—	157,10	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	—	—	—	179 —	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	—	—	—	213,50	—	—	—
Franco svizzero	—	—	—	—	—	—	520 —	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	—	—	—	67,35	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	—	—	—	17,25	—	—	—
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	—	11,74	—	—	—
Yen giapponese	—	—	—	—	—	—	4,475	—	—	—

Media dei titoli del 24 dicembre 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
» 6 % » » 1970-85	—
» 6 % » » 1971-86	—
» 6 % » » 1972-87	—
» 9 % » » 1975-90	—
» 9 % » » 1976-91	—
» 10 % » » 1977-92	—
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	—
» » » » 1- 7-1979/81	—
» » » » 1-10-1979/81	—
» » » » 1-12-1979/81	—
» » » » 1- 5-1979/82	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	—
» » » » 1-10-1979/82	—
» » » » 1- 1-1980/82	—
» » » » 1- 3-1980/82	—
» » » » 1- 5-1980/82	—
» » » » 1- 6-1980/82	—
» » » » 1- 7-1980/82	—
» » » » 1- 1-1980/83	—
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	—
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	—
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	—
» » » 12 % 1- 4-1982	—
» » » 12 % 1-10-1983	—
» » » 12 % 1- 1-1984	—
» » » 12 % 1- 4-1984	—
» » » 12 % 1-10-1984	—
» » Nov. 12 % 1-10-1987	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 dicembre 1980

Valuta	
Dollaro USA	923 —
Dollaro canadese	776,50
Marco germanico	474,60
Fiorino olandese	436,565
Franco belga	29,405
Franco francese	205,10
Lira sterlina	2190,25
Lira irlandese	1770 —
Corona danese	156,125
Corona norvegese	179 —
Corona svedese	212,92
Franco svizzero	522,66
Scellino austriaco	567,365
Escudo portoghese	17,125
Peseta spagnola	11,762
Yen giapponese	4,495

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 252

Corso dei cambi del 29 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	928,05	928,05	928,15	928,05	928 —	—	927,95	928,05	928,05	928,05
Dollaro canadese	780,40	780,40	780,50	780,40	780 —	—	779,65	780,40	780,40	780,40
Marco germanico	474,60	474,60	474,4[illegible]	474,60	473,95	—	474,60	474,60	474,60	474,60
Fiorino olandese	435,40	435,40	435,25	435,40	434,66	—	435,50	435,40	435,40	435,40
Franco belga	29,412	29,412	29,40	29,412	29,37	—	29,41	29,412	29,412	29,40
Franco francese	205,55	2[illegible]5,55	204,70	205,55	204,51	—	205 —	205,55	205,55	205,55
Lira sterlina	2196,50	2196,50	2192 —	2196,50	2186,83	—	2195 —	2196,50	2196,50	2196,50
Lira irlandese	1775 —	1775 —	1770 —	1775 —	1772,94	—	1776 —	1775 —	1775 —	—
Corona danese	155,55	155,55	154,80	155,55	154,47	—	155,10	155,55	155,55	155,50
Corona norvegese	179,62	179,62	179,10	179,62	178,96	—	179,65	179,62	179,62	179,60
Corona svedese	213,02	213,02	212 —	213,02	212,28	—	213,55	213,02	213,02	213 —
Franco svizzero	525,23	525,23	524,25	525,23	523,84	—	524,80	525,23	525,23	525,20
Scellino austriaco	67,10	67,10	66,95	67,10	66,83	—	67,40	67,10	67,10	67,10
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,55	17,50	17,54	—	17,50	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	11,75	11,75	11,7125	11,75	11,68	—	11,74	11,75	11,75	11,75
Yen giapponese	4,515	4,515	4,51	4,515	4,48	—	4,512	4,515	4,515	4,51

Media dei titoli del 29 dicembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,675
» 5,50 % » » 1968-83	87,200
» 5,50 % » » 1969-84	83,250
» 6 % » » 1970-85	80,750
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,950
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	85 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,775
» » » » 1- 7-1979/81	99,650
» » » » 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	99,500
» » » » 1- 5-1979/82	98,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,250
» » » » 1-10-1979/82	97,900
» » » » 1- 1-1980/82	98,625
» » » » 1- 3-1980/82	98,050
» » » » 1- 5-1980/82	99,450
» » » » 1- 6-1980/82	98,100
» » » » 1- 7-1980/82	99,125
» » » » 1- 1-1980/83	98,250
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,850
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,875
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	89,975
» » » 12 % 1- 4-1982	95,075
» » » 12 % 1-10-1983	91,575
» » » 12 % 1- 1-1984	91,500
» » » 12 % 1- 4-1984	91,825
» » » 12 % 1-10-1984	91,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	928 —
Dollaro canadese	780,025
Marco germanico	474,60
Fiorino olandese	435,45
Franco belga	29,411
Franco francese	205,275
Lira sterlina	2195,75
Lira irlandese	1775,50
Corona danese	155,325
Corona norvegese	179,635
Corona svedese	213,285
Franco svizzero	525,015
Scellino austriaco	67,25
Escudo portoghese	17,50
Peseta spagnola	11,745
Yen giapponese	4,513

REGIONE PUGLIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera dei laghi di Lesina e Varano del comune di Chieuti.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'assessore regionale all'urbanistica, e fattala propria;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 concernente la delega alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beni ambientali, nonché i rapporti tra Stato e regione a proposito della apposizione di vincoli ai sensi della citata legge n. 1497/1939;

Visto il verbale in data 25 febbraio 1971 della commissione provinciale di Foggia per la tutela delle bellezze naturali, inerente l'oggetto, che viene fatto proprio ed allegato alla presente, unitamente al foglio 155 della carta d'Italia, per costituirne parte integrante;

Considerato che il suddetto verbale è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della legge n. 1497/1939, all'albo del comune di Chieuti;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal rag. Vincenzo Petronzi, sindaco pro-tempore del comune di Chieuti, che si dichiara respinta, in quanto non produce alcun valido elemento di interesse pubblico giustificativo della mancata apposizione del vincolo richiesta dall'opponente;

Vista la nota della capitaneria di porto di Manfredonia n. 3/11033 in data 27 giugno 1980, con la quale il predetto ufficio ha espresso il proprio assenso all'imposizione del vincolo come sopra specificato;

Considerato che il vincolo comporta l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella località vincolata, di essere preventivamente autorizzati dalla giunta regionale, nei modi fissati anche dalla circolare regionale n. 6773/Urb. in data 29 giugno 1979, per qualsiasi opera che possa modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto il notevole interesse pubblico della zona costiera dei laghi di Lesina e Varano dal comune di Chieuti;

All'unanimità di voti palesi;

Delibera:

La zona costiera dei laghi di Lesina e Varano del comune di Chieuti, tratteggiata nell'allegato foglio 155 della carta d'Italia, ha notevole interesse pubblico ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella stessa legge n. 1497/1939. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Tratto A-B:

parte dalla costa adriatica, sulla riva orientale del torrente Saccione fino al punto « B », a circa un chilometro di profondità a monte della linea ferroviaria Foggia-Pescara.

Tratto B-C:

dal precedente punto « B » segue una linea ideale che si sviluppa a monte della linea ferroviaria Foggia-Pescara, ad una profondità di un chilometro circa a monte della stessa, fino al punto « C » sul canale Capo d'Acqua.

Tratto C-D:

dal precedente punto « C » sul canale Capo d'Acqua, segue il confine del territorio comunale fino al punto « D » sulla costa adriatica.

Tratto D-A:

dal precedente punto « D » comprende il tratto di costa adriatica fino al punto « A » sul torrente Saccione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, sia nel Bollettino ufficiale della regione Puglia che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Foggia.

L'assessore regionale al ramo curerà che il comune di Chieuti provveda all'affissione, per 3 mesi, all'albo comunale sia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica che del Bollettino ufficiale della Regione (contenenti la presente deliberazione); il tutto entro un mese dalla data delle rispettive pubblicazioni; il comune stesso dovrà tenere contemporaneamente a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* e del Bollettino ufficiale della regione con la planimetria della zona vincolata, giusta quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 1497/1939.

Il presidente: QUARTA

Il segretario: CARNEVALE

(*Omissis*).

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Verbale della seduta del 25 febbraio 1971

L'anno millenovecentosettantuno, addì venticinque del mese di febbraio, alle ore 15,30, nella sede dell'amministrazione provinciale di Foggia, previa diramazione degli inviti fatta dal presidente con lettere raccomandate n. 14 e n. 15 di prot. del 16 febbraio 1971, si è riunita, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del successivo regolamento 3 giugno 1940, n. 1537, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia, per l'esame del seguente ordine del giorno:

Vincolo panoramico delle zone costiere dei laghi di Lesina e di Varano.

(*Omissis*).

La commissione (*omissis*) previa votazione esperita nelle forme di legge, con n. 5 voti favorevoli ed uno contrario decide di proporre per il vincolo, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1537, la zona dei laghi di Lesina e di Varano, di pertinenza del comune di Chieuti, così come appare nella cartografia su scala 1:25.000 annessa al presente verbale e facente parte integrante di esso, delimitata dalle seguenti poligonali:

Tratto A-B:

parte dalla costa adriatica, sulla riva orientale del torrente Saccione fino al punto « B », a circa un chilometro di profondità a monte della linea ferroviaria Foggia-Pescara.

Tratto B-C:

dal precedente punto « B » segue una linea ideale che si sviluppa a monte della linea ferroviaria Foggia-Pescara, ad una profondità di un chilometro circa a monte della stessa, fino al punto « C », sul canale Capo d'Acqua.

Tratto C-D:

dal precedente punto « C » sul canale Capo d'Acqua, segue il confine del territorio comunale fino al punto « D » sulla costa adriatica.

Tratto D-A:

dal precedente punto « D », comprende il tratto di costa adriatica fino al punto « A », sul torrente Saccione.

(*Omissis*).

(11296)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio delle prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli del personale dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prove scritte o pratiche degli esami di idoneità dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione dei progetti per i servizi amministrativi e contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispettivamente contrassegnati dalle lettere « B » e « C » nonché del progetto per servizi antincendi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contrassegnato dalla lettera « D », che avrebbero dovuto aver luogo nel corso dei mesi di novembre e dicembre 1980, sono rinviate a data da destinarsi.

Le nuove date, l'ora, la sede ed il luogo in cui si svolgeranno le suddette prove saranno portate a conoscenza mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1981.

(11550)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Faga Angela, nata a Bergamo il 24 agosto 1948	punti	98	su 100
Bertolini Donatella, nata a Verona il 9 marzo 1946	»	96	»
Langella Saverio, nato a Napoli il 2 luglio 1949	»	95	»
Lavagnino Giorgio, nato a Genova il 7 novembre 1946	»	95	»
Chiarelli Angelo, nato a Spinazzola l'11 luglio 1948	»	94	»
Ferrari Furio, nato a Torino il 21 dicembre 1948	»	92	»
Sanna Massimo, nato a Luino il 21 luglio 1948	»	92	»
Faldi Ferdinando, nato a Firenze il 26 febbraio 1948	»	85	»
Vitale Raffaele, nato a Bompietro il 19 luglio 1947	»	80	»
Bortolani Alberto, nato a Tregnago l'11 luglio 1946	»	78	»
de Bisogno Lucio, nato a Napoli il 1° febbraio 1939	»	74	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11465)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Carbonara Anacleto, nato a Salerno il 7 aprile 1947	punti	100	su 100
Previtera Carlo, nato a Venezia il 22 gennaio 1946	»	98	»
Romano Carlo, nato a Cremona il 23 luglio 1947	»	98	»
Coser Vincenzo, nato a Naturno il 5 febbraio 1944	»	95	»
Caffarena Paolo Eugenio, nato a Genova il 9 agosto 1947	»	94	»
Cecere Alfredo, nato a Napoli il 29 luglio 1947	»	90	»
Moro Giovanni Natale, nato a Dorno il 18 aprile 1938	»	90	»
Contini Antonello, nato a Iglesias il 2 ottobre 1945	»	88	»
De Luca Giuseppe, nato a Portici il 22 luglio 1947	»	88	»
De Martino Antonio, nato a Praiano il 25 giugno 1943	»	87	»
Gagliano Giuseppe, nato a Catania il 9 aprile 1945	»	85	»
Rubino Renato, nato a Catanzaro il 22 giugno 1948	»	85	»
Schiavo Michele, nato a Cardito il 9 gennaio 1944	»	82	»
Patti Achille, nato a Palermo il 3 gennaio 1948	»	72	»
Tiotto Renato, nato a Milano il 14 luglio 1947	»	72	»
Costantino Vincenzo, nato a Foggia l'8 settembre 1947	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11466)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Vitiello Francesco, nato a Roma il 23 giugno 1947 . . . . . punti 100 su 100

Sanna Maria Paola, nata a Tizzano il 16 maggio 1944 . . . . » 98 »

Lavorgna Giovanni, nato a Napoli il 26 novembre 1947 . » 96 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11467)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e ad un posto di assistente di nefrologia;
due posti di assistente di oculistica;
due posti di assistente di pediatria;
un posto di assistente di neonatalogia;
un posto di assistente di medicina generale cosco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(4431/S)

OSPEDALE « PARADISO » DI GIOIA DEL COLLE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(4423/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Casarano (Lecce).

(4406/S)

OSPEDALE « MIULLI » DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorso a due posti di assistente gastroenterologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente gastroenterologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(4407/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(4408/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELFRANCO EMILIA

Concorso ad un posto di assistente ortopedico e traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico traumatologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfranco Emilia (Modena).

(4401/S)

OSPEDALI DI DESENZANO-LONATO

Concorso ad un posto di primario di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Desenzano (Brescia).

(4402/S)

OSPEDALE CIVILE DI BOZZOLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 28 febbraio 1981.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bozzolo (Mantova).

(4409/S)

OSPEDALE CIVILE « MONTECCHI » DI SUZZARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente anestesista;

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di aiuto ostetrico;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Suzzara (Mantova).

(4405/S)

OSPEDALE « L. ARMANNI » DI ARCO

Concorso ad un posto di assistente di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arco (Trento).

(4403/S)

OSPEDALE DELLA CARITA' DI BOBBIO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bobbio (Piacenza).

(4404/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(4410/S)

OSPEDALE DI MARCIANISE

Revoca del concorso ad un posto di assistente di ortopedia

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 316 del 18 novembre 1980, è revocato.

(4411/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803560)